



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE di GENOVA**

Ufficio del Procuratore Aggiunto dr.Paolo D'Ovidio – 0105692285 - paolo.dovidio@giustizia.it

Al Sig. Questore
Al Sig Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della GdF
Al Sig. Comandante della Polizia Municipale
Alla Città Metropolitana di Genova
e. p.c.
Al Sig. Prefetto di Genova
Ai Magistrati

Oggetto : Emergenza Coronavirus. REVOCA PROVVEDIMENTO

Il Procuratore della Repubblica

A modifica della precedente nota data 24 marzo 2020 ed avente analogo oggetto,
precisa quanto segue:

considerate le disposizioni del Decreto Legge in corso di pubblicazione (Misure urgenti per evitare la diffusione del virus COVID 19), che ha previsto :

-l'abrogazione del DL 23 febbraio 2020 n. 6 convertito nella legge 5 marzo 2020 n.13 e dell'art. 35 del DL 2 marzo 2020 n. 9

-la rilevanza esclusivamente amministrativa – salva la commissione di diverse e più gravi condotte - delle violazioni delle disposizioni di contenimento della diffusione del virus

-la competenza della Prefettura a conoscere delle violazioni segnalate e ad irrogare le sanzioni relative


REVOCA

I propri provvedimenti in data 16 e 24 marzo 2020 invitando gli Organi di P.G. accertatori delle violazioni in questione a trasmettere gli atti relativi alla Prefettura


Genova 25 marzo 2020



IL PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dott. Brunaccio CEZZI)



IL PROCURATORE AGGIUNTO
Dott. Paolo OVIDIO



IL PROCURATORE AGGIUNTO
Dott. Raniero MINATTI



Ufficio del Procuratore Aggiunto dr. Paolo D'Ovidio - 0105692285 - paolo.dovidio@giustizia.it

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della GdF
Al Sig. Comandante della Polizia Municipale
Alla Città Metropolitana di Genova
e. p.c. ai Magistrati

Oggetto : Emergenza Coronavirus.

A modifica della precedente nota data 16 marzo 2020 ed avente analogo oggetto, si precisa quanto segue:

considerata l'ingravescenza del fenomeno e l'aumento delle restrizioni previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute, si reputa più aderente alla necessità di fronteggiare la crescente violazione delle prescrizioni, la contestazione dell'art. 260 della legge 1265/1934 (T.U. delle leggi sanitarie) in vece della contravvenzione prevista dall'art. 650 cp.


L'art. 260 sopra richiamato (inosservanza dell'ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo) , prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda e pertanto la contravvenzione in questione non è obblabile.

Prego pertanto disporre che , in sede di denuncia , l'elezione di domicilio, CHE DOVRA' ESSERE CONTESTUALE, indichi il reato previsto dall'art. 260 T.U. delle leggi sanitarie

Genova 24 marzo 2020

PROCURATORE della REPUBBLICA
Dott. Francesco COZZI

PROCURATORE AGGIUNTO
Dott. Francesco PINTO



IL PROC. AGG. PINTO
Dott. Francesco PINTO





**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE di GENOVA**

Ufficio del Procuratore Aggiunto dr. Paolo D'Ovidio - 0105692285 - paolo.dovidio@giustizia.it

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della GdF
Al Sig. Comandante della Polizia Municipale
Alla Città Metropolitana di Genova
e. p.c. ai Magistrati

Oggetto : Emergenza Coronavirus. Denunce ex art. 650 - 483 - 495 cp

Preso atto dell'elevato numero di denunce pervenute a questo Ufficio per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e falsa attestazione, si precisa quanto segue:

fermo restando che, alla luce di quanto disposto dal decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8- 9 ed 11 marzo 2020, dovranno essere perseguiti gli immotivati spostamenti delle persone all'esterno dei Comuni di residenza, nonché i comportamenti espressamente previsti dalle norme in questione - es. art. 1 lett. C) del decreto in data 8.3.2020 - , va sottolineato che:

- 1- E'consentito , **all'interno della zona di residenza**, uscire dalla propria abitazione per soddisfare le elementari esigenze di vita legate all'attività motoria ed all'acquisto di beni in vendita presso gli esercizi commerciali dei quali sia stata autorizzata l'apertura. La limitazione alla zona di residenza (quartiere - circoscrizione) si desume dal carattere precettivo del verbo "evitare" indicato nell'art. 1 primo comma lettera A) del DPCM 8.3.2020 il cui contenuto è stato richiamato dall'analogo decreto del giorno successivo che ne ha esteso l'efficacia a tutto il territorio nazionale. Gli "spostamenti" da evitare , sono quelli fra territori limitrofi e quelli all'interno dei territori

medesimi con l'eccezione di quelli sopra indicati : l'aver individuato , all'interno della stessa disposizione, le motivate eccezioni al principio (ragioni di salute, lavoro , necessità) , nonché la prevista possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, offrono il quadro dei confini, anche territoriali entro i quali le attività di cui si tratta sono consentite.

- 2- E' consentito uscire dalla propria abitazione e dalla propria zona di residenza per comprovate esigenze di lavoro, salute, assistenza
- 3- E' vietato compiere le attività sopra indicate in gruppo o in modo tale che ne derivi un qualsivoglia assembramento di persone
- 4- Le persone che, fermate per controllo da Organi di Polizia, offrano giustificazioni rivelatesi poi non veritiere circa il motivo della eventuale trasgressione, ferma la configurabilità dell'art. 650 cp, non sembra possano essere denunciate ex art. 483 cp per l'impossibilità di qualificare come "attestazione" penalmente valutabile la dichiarazione stessa che , nel caso in esame, non può ritenersi ,finalizzata a provare la verità dei fatti esposti
- 5- In ultimo, val la pena di rammentare che il delitto previsto dall'art. 495 cp viene integrato esclusivamente, dalle false attestazioni aventi ad oggetto l'identità, lo stato od altre qualità della persona

Genova 16 marzo 2020

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Dott. Paolo A. OVIDIO

IL PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dott. Francesco COZZI)